



COMUNE DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29.7.2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28.6.2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle scadenze di pagamento
- Art. 3. Titolarità del tributo
- Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5. *Rifiuti assimilati agli urbani – Abrogato con decorrenza 1.1.2021***
- Art. 6. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**
- Art. 12. Superficie degli immobili
- Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti delle utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo Provinciale
- Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Riscossione - Avvisi di pagamento
- Art. 31. Versamento
- Art. 32. Rimborsi
- Art. 33. Verifiche ed accertamenti
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Riscossione coattiva
- Art. 37. Funzionario Responsabile
- Art. 38. Contenzioso
- Art. 39. Incentivo Ufficio Tributi
- Art. 40. Trattamento dei dati personali
- Art. 41. Entrata in vigore
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche TARI, per i comuni con più di 5.000 abitanti, ex DPR. 158/1999

All. B: All. L-*quater* D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

All. C: All. L-*quinqies* D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi 641 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. sulla base delle specificità del Comune di Savigliano, destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti **urbani** in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, e tenuto conto della conferma di cui all'art. 1 comma 738 L. 160/2019¹.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 L. 147/2013.
3. Il Comune, con il presente regolamento determina la disciplina per l'applicazione della TARI con particolare riguardo ai criteri di determinazione delle tariffe, alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, alla disciplina delle riduzioni tariffarie, alla disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nonché all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 nonché, in base alle disposizioni di legge, nei provvedimenti dell'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia, Reti Ambiente, ai sensi dell'art. 1 commi 527 e ss. L. 205/2017.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle scadenze di pagamento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il diverso termine di legge eventualmente previsto, le tariffe TARI in conformità del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

1 Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi 641 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. sulla base delle specificità del Comune di Savigliano, destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, e tenuto conto della conferma di cui all'art. 1 comma 738 L. 160/2019."

3. Con la medesima deliberazione, vengono stabilite le scadenze per i versamenti di cui all'art. 31 del presente regolamento, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e nel rispetto dell'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento della tassa approvati possono essere modificati e/o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, di cui viene dato atto nella deliberazione medesima.

Art. 3. Titolarità del tributo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo e qualora gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio inprivativa.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti²

² Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 30.3.2012 alle cui definizioni si rimanda, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 D.Lgs. 152/2006: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e pertinenze; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani; c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/2006: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e **tenuto conto delle diverse disposizioni di legge.**

2. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.”.

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;**
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;**
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;**
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;**
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;**
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;**
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;**
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;**
 - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani,**

effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 5. Abrogato (Rifiuti assimilati agli urbani)³

Art. 6. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 D.Lgs. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

³ Articolo abrogato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: " 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti descritti negli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, di cui all'art. 4 comma 2."

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000, e s.m.i..

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
- e) **sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale⁴.**

Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo

⁴ Lettera introdotta con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021.

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte utilizzati o utilizzabili, suscettibili di produrre **rifiuti urbani** e come tali assoggettabili al tributo⁵.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, quali parcheggi gratuiti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei **rifiuti urbani** o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo⁶.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre **rifiuti urbani**; in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il

⁵ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: " 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte utilizzati o utilizzabili, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e come tali assoggettabili al tributo".

⁶ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: " 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo".

vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che detengono in comune le relative superfici, anche se suddivisi in nuclei familiari distinti⁷.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo a titolo esemplificativo:

- a) superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, punti di ristoro, spalti, gradinate e simili, **ed ogni area destinata al pubblico** che restano invece assoggettate al tributo;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ed ogni altro locale dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o comunque dalla data della loro utilizzabilità;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

⁷ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che detengono in comune le relative superfici, anche se suddivisi in nuclei familiari distinti."

- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli **o all'esclusivo passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzate;**
- f) zone esclusive di transito e manovra degli autoveicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) i locali ed aree adibiti al solo esercizio dei culti ammessi dallo Stato, accatastati nella coerente categoria catastale E/7, **limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;**
- i) aree scoperte destinate all'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, serre a terra, solo qualora non destinate contemporaneamente ad attività commerciale⁸.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, documentazione fotografica,....

3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi ed alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

⁸ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: " 1. Non sono soggetti al tributo a titolo esemplificativo: a) superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, punti di ristoro, spalti, gradinate esimili, che restano invece assoggettate al tributo; b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ed ogni altro locale dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o comunque dalla data della loro utilizzabilità; d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; f) zone esclusive di transito e manovra degli autoveicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; h) i locali ed aree adibiti al solo esercizio dei culti ammessi dallo Stato, accatastati nella coerente categoria catastale E/7; i) aree scoperte destinate all'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, serre a terra, solo qualora non destinate contemporaneamente ad attività commerciale."

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti **urbani** per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri⁹.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio¹⁰

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche **assoggettabili alla TARI** non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano di regola, in via continuativa e **nettamente** prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

⁹ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri."

¹⁰ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e /o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: a) le superfici adibite all'allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 5, superiori ai limiti quantitativi individuati nell'art. 12 Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. 4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, il cui smaltimento deve comunque essere comprovato, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, è prevista una percentuale di abbattimento della metratura non superiore al 50 per cento, esclusivamente per i locali e le aree ove avviene tale produzione in favore delle categorie di attività elencate nell'allegato A del presente regolamento. 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, eventualmente anche tramite posta elettronica, l'indicazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, a pena di perdita del diritto alle agevolazioni medesime."

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici **da escludersi, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani**, è prevista una percentuale di abbattimento della metratura non superiore al 50 per cento, esclusivamente per i locali e le aree ove avviene tale produzione in favore delle categorie di attività elencate nell'allegato A del presente regolamento.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, come specificato al comma 1 e tenuto conto di quanto indicato nel comma 2. In tal caso, oltre che alle aree di produzione di rifiuti speciali, la detassazione si applica anche ai magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati al deposito od allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, e comunque delle aree dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze **e la relativa destinazione**, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) **distinti per codice EER. Per i magazzini di cui al comma 3, deve essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che gli stessi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo;**
- b) presentare, a pena di decadenza, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, eventualmente anche tramite posta elettronica, **documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali**, con indicazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice EER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. **In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.**

Art. 11 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹¹

¹¹ Articolo introdotto con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021.

- 1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.**
- 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (formulari,...). In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed è soggetta a conguaglio.**
- 4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.**
- 5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine ivi stabilito, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.**
- 6. Viene fatta salva ogni modalità operativa approvata con apposite norme regolamentari.**

Art. 12. Superficie degli immobili

1. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 L. 147/2013 (procedure di interscambio tra Comuni ed Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte a Catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre **rifiuti urbani**¹².
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
5. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, con esclusione di balconi, terrazze, e di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro inferiore se la parte decimale è pari o minore di 0,50; in caso contrario al metro quadro superiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali utilizzabili nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero in mancanza sulla base di 20 mq. per colonnina di erogazione; criteri analoghi vengono osservati per l'iscrizione dei locali e delle aree scoperte operative riferite agli impianti di solo autolavaggio e simili.

Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

¹² Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: " 1. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 L. 147/2013 (procedure di interscambio tra Comuni ed Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte a Catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati." .

2. Deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio predetti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio di gestione dei **rifiuti urbani** sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 L. 147/2013, redatto in base alle norme di legge, in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif (MTR) e s.m.i.¹³.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi ai sensi dei commi precedenti.
5. A norma dell'art. 1 comma 655 L. 147/2013, la somma spettante al Comune e relativa alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, con i provvedimenti dell'ARERA, competente ai sensi dell'art. 1 commi 527 e ss. L. 205/2017, e con il presente regolamento.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999, in conformità del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui all'allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.
4. Le tariffe sono determinate con Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione finanziario previsto per la stessa annualità ovvero entro il diverso termine previsto dalla legge, sulla base dei costi individuati e classificati nel Piano Economico Finanziario di cui all'articolo precedente.

¹³ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: " 3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 L. 147/2013, redatto in base alle norme di legge, in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif (MTR) e s.m.i..".

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. *Abrogato*¹⁴.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999 e del nuovo MTR di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif e s.m.i:

- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei **rifiuti urbani**, anche in relazione al piano finanziario, degli interventi relativi al servizio; occorre altresì tener conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito nonché del tasso di inflazione programmato, nel rispetto dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al predetto decreto;
- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al predetto decreto¹⁵.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

14 Comma abrogato con Deliberazione n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo in vigore sino al 31.12.2020 recitava: "6. Limitatamente alle tariffe per l'anno 2020, il Consiglio Comunale può esercitare la facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, ed approvare le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 in base alle disposizioni in vigore."

15 Comma modificato con Deliberazione n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo in vigore sino al 31.12.2020 recitava: "3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999: - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario, degli interventi relativi al servizio; occorre altresì tener conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito nonché del tasso di inflazione programmato, nel rispetto dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al predetto decreto; - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al predetto decreto."

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione ovvero la variazione dei locali ed aree, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata o variata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'art. 28 comma 1 del presente regolamento.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine di cui al precedente comma, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18. Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Popolazione Residente del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche non locate né concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e nei quali non risultino altri residenti o occupanti, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente ovvero, in mancanza, quello di n. 1 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche, anche del Comune di residenza.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni e relative pertinenze qualora iscritte in capo al proprietario/titolare di diritto reale ai sensi dell'art. 8 comma 3, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
6. Per le unità immobiliari utilizzabili ma non utilizzate si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.
7. Si considerano pertinenze delle abitazioni gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
8. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione, censiti ai sensi del comma precedente, quali cantine, autorimesse, sottotetti non abitabili, depositi o altri luoghi simili si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse; ai locali pertinenziali si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
9. Le cantine, le autorimesse, i depositi o altri luoghi simili non di pertinenza di unità abitative si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di Savigliano di utenze abitative al medesimo indirizzo; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta da parte dei contribuenti, in n. 1 unità;

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

12. Il numero degli occupanti è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 30, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, fino ad eventuale diversa regolamentazione disposta da ARERA.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento, **tenuto conto dell'allegato L-quinquies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. allegato al presente regolamento sub C¹⁶**.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri, ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA; in assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed

¹⁶ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020 recitava: "Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento."

indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente desumibili dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 21. Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 *bis* D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.

2. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 13 comma 5 del presente regolamento.

Art. 22. Tributo giornaliero¹⁷

¹⁷ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: " 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI viene applicata in base a tariffa giornaliera; l'occupazione è temporanea quando di protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ovvero, con decorrenza dalla relativa entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della tassa medesima, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa qualora compatibili. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale."

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI viene applicata in base a tariffa giornaliera, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 commi 837 e ss. L. 160/2019.**
2. L'occupazione è temporanea quando di protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre **rifiuti urbani**.
4. **L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo, laddove previsto, è assolto con il pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. secondo le disposizioni ed i termini del relativo regolamento.**
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 23. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, **e viene versato e riversato ai sensi di legge¹⁸.**

3. Abrogato¹⁹.

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

¹⁸ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo."

¹⁹ Comma abrogato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "Si applica l'art. 38 bis D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019."

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche condotte da un unico occupante portatore di handicap, nonché possedute da unico occupante che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario, e qualora l'abitazione e le relative pertinenze non risultino locate, concesse in comodato o comunque utilizzate da terzi. Per il riconoscimento delle riduzioni di cui al periodo precedente, occorre presentare all'Ufficio Tributi apposita istanza attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, eventualmente corredata da idonea documentazione.

2. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1 comma 658 L. 147/2013; il costo delle riduzioni previste dal presente comma determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

3. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:

a) al 5 per cento della tariffa per le abitazioni site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo" individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018;

b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo".

4. La riduzione di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al "Regolamento Albo Comunale Compostatori", approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale; la riduzione è efficace, anche per le annualità successive, dalla data di presentazione del relativo modulo di adesione, ed in caso di variazioni soggiace alle regole stabilite dagli articoli 16 e ss. Regolamento Albo Comunale Compostatori.

5. La tariffa si applica altresì in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) contribuenti residenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato secondo i criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, inferiore o pari ad € 8.000,00: riduzione del 55 per cento nella parte fissa e nella parte variabile;

b) civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna

utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità: riduzione del 70 per cento nella parte fissa e nella parte variabile.

- c) civili abitazioni delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Savigliano computati nel nucleo familiare degli occupanti, che acquistino ed utilizzino pannolini lavabili per un periodo decorrente dall'acquisto di un kit completo e sino alla data massima del compimento dei due anni del bambino: riduzione del 20 per cento della quota variabile della tariffa. La riduzione viene riconosciuta alle famiglie che siano in regola con il versamento delle somme dovute al Comune di Savigliano a titolo di entrate patrimoniali e tributarie, ed a seguito di apposita richiesta da presentarsi entro trenta giorni dall'acquisto del predetto kit ed alla quale allegare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento equipollente da cui risulti il dettaglio dell'acquisto in capo all'acquirente.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 lettera b) è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di idonea istanza, tramite il modello messo a disposizione dall'ufficio e scaricabile dal sito istituzionale.

7. L'art. 57 *bis* D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi²⁰.

²⁰ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020 recitava: "8. *Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a*

9. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES, qualora non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo della dichiarazione.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche ²¹

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che risulti non locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata per ciascun anno nella misura ridotta di due terzi".

²¹ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a seguito di presentazione di apposita istanza. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. Per i locali non commerciali utilizzati dalle utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 24, 25, 26 e 27 di cui al DPR. 158/1999, è prevista una riduzione del 60 per cento della quota variabile della tariffa. 4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione pari al 75% per cento della quota variabile della tariffa sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l'attività viene svolta, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati presso soggetto autorizzato, il codice CER ed il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, inoltre, occorre presentare anche tramite posta elettronica la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al periodo precedente. 5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio anche aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta, previa presentazione di idonea attestazione ai sensi dell'art. 24 comma 4 del presente Regolamento la riduzione pari: a) al 5 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti e site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo", individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.10.2018; b) al 20 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo". 6. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES, qualora non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo della dichiarazione. 7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 8. Per il solo anno 2020, in base alla normativa vigente ed in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in favore delle utenze non domestiche sono previste agevolazioni che vengono inserite d'ufficio, per quanto possibile, negli avvisi di pagamento per l'anno 2020, ovvero in ragione delle quali verrà effettuato il dovuto conguaglio sulle rate di versamento successive alla prima. 9. Le agevolazioni di cui al comma precedente vengono riconosciute, per l'anno 2020, in base all'indicazione del Codice ATECO e delle categorie di attività di cui al D.P.R. 158/99, nonché con riferimento agli elementi indicativi e non esaustivi di cui alle tabelle riportate nell'Allegato A della Deliberazione ARERA N. 158/2020/R/Rif del 5.5.2020, nelle seguenti misure: a) riduzione del 50% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 2 (Cinematografi e Teatri), 7 (Alberghi con ristorante), 8 (Alberghi senza ristorante), 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e 24 (Bar, caffè, pasticceria) e soggetti all'obbligo di chiusura dal 9.3.2020; b) riduzione del 40% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nelle categorie: 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ad esclusione delle superfici adibite ad abitazione e relative pertinenze ed utilizzate a fini abitativi), 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, ad eccezione dei distributori di carburante per i quali è prevista la riduzione del 30% di cui al successivo punto c)), 13 (Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli), 15 (Negozzi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), 17 (Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista), 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), 19 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) e 30 (Discoteche, night-club) e soggetti all'obbligo di chiusura dal 9.3.2020; c) riduzione del 30% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a seguito di presentazione di apposita istanza.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per i locali non commerciali utilizzati dalle utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 24, 25, 26 e 27 di cui al DPR. 158/1999, è prevista una riduzione del 60 per cento della quota variabile della tariffa.
- 4. E' fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche di avviare al riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649 L. 147/2013. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è proporzionale al rapporto tra la quantità dei rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria**

comunali TARI nelle categorie: 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), 6 (Esposizioni ed autosaloni, con precisazione che per le superfici adibite ad aree scoperte operative di cui alla sottocategoria 1666, verrà applicata la stessa percentuale di riduzione prevista per la categoria di attività di appartenenza), 11 (Uffici, agenzie), 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali, per le sole superfici destinate a studi professionali e di cui alla sottocategoria 1112), 20 (Attività industriali con capannoni di produzione), 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici) e soggetti all'obbligo di chiusura dal 9.3.2020; d) riduzione del 25% della quota variabile della tariffa di riferimento per i contribuenti iscritti negli archivi comunali TARI nella categoria 27 (Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio) unicamente per la vendita di fiori e piante, soggette all'obbligo di chiusura dal 9.3.2020 al 20.4.2020. 10. Per il solo anno 2020, a favore degli utenti non domestici che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente non essendo soggetti a provvedimenti nazionali e locali di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea anche su base volontaria, prodotto minori quantitativi di rifiuti, vengono previste le seguenti riduzioni: a) 15% della quota variabile della tariffa di riferimento per chiusure sino a 30 giorni compresi; b) 25% della quota variabile della tariffa di riferimento per chiusure da 31 giorni a 60 giorni comprese; c) per chiusure pari o superiori a 61 giorni, verranno applicate le riduzioni descritte nel comma 9, per le singole categorie. 11. Le riduzioni di cui al comma 10 verranno riconosciute ai contribuenti iscritti negli elenchi comunali TARI comunali alla data del 9.3.2020 ed a seguito di presentazione entro il 31 ottobre 2020 di apposita istanza ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i., tramite il modello disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, da inviare al seguente indirizzo PEC: { HYPERLINK "mailto:comune.savigliano@legalmail.it" }; il ricalcolo della somma dovuta a seguito del riconoscimento delle agevolazioni in oggetto verrà effettuato sulle rate di versamento successive alla prima, a seguito del positivo riscontro dell'Ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. 12. Per il solo anno 2020, con riguardo al tributo giornaliero di cui all'art. 22, in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente sospensione delle attività soggette alla relativa tariffa sono previste le seguenti riduzioni, il cui riconoscimento segue i criteri di cui ai commi precedenti: a) 30% della quota variabile della tariffa prevista per la categoria 16 (Banchi di mercato beni durevoli); b) 15% della quota variabile della tariffa prevista per la categoria 29 (Banchi di mercato di genere alimentare); c) per le altre occupazioni soggette a TARIG, l'Ufficio Tributi procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi e nel rispetto dei criteri stabiliti nei commi precedenti".

tariffaria di riferimento di cui alla tabella allegata al D.P.R. 158/1999, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:

- a) 25 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali sino al 25 per cento del totale dei rifiuti potenziali;**
- b) 50 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 25 per cento e sino al 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali;**
- c) 75 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali.**

5. La riduzione di cui al comma precedente non può comunque superare il 75 per cento ed è riconosciuta su richiesta dell'utente che deve presentare annualmente, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento corredata da specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

6. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio anche aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta, previa presentazione di idonea attestazione ai sensi dell'art. 24 comma 4 del presente Regolamento la riduzione pari:

- a) al 5 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti e site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo", individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.10.2018;
- b) al 20 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo".

7. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES, qualora non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo della dichiarazione.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Con decorrenza dall'anno 2021, in base alla normativa vigente ed in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in favore delle utenze non domestiche sono previste agevolazioni la cui definizione è contenuta in idonea deliberazione consiliare.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, laddove compatibili.

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi degli eventi di seguito descritti, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Per le utenze domestiche relative a soggetti residenti nel Comune di Savigliano non sussiste l'obbligo della dichiarazione del numero dei componenti della famiglia anagrafica, né della relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo, ovvero dal proprietario o titolare di diverso diritto reale nel caso di abitazioni utilizzabili ma non utilizzate e nei casi di cui all'art. 8 comma 3;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, ovvero dal proprietario o titolare di diverso diritto reale nel caso di locali utilizzabili ma non utilizzati;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente regolamento.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà, e la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune e scaricabile dal sito istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. Nel caso di decesso del contribuente e non vi siano familiari conviventi, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso, ovvero entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
7. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
8. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata se posseduto) dell'intestatario della scheda famiglia o del diverso soggetto dichiarante;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata se posseduto) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico ed il numero dell'interno, la scala ed il piano, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni od esclusioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata registrato o comunque posseduto);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni od esclusioni.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure, unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante, può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con e-mail ovvero con Posta Elettronica Certificata; in tale ultimo caso la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta, anche con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 30. Riscossione – Avvisi di pagamento

1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni ed agli avvisi di accertamento notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice ovvero in via telematica tramite mail ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, gli avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze; agli avvisi vengono allegati i relativi modelli di pagamento precompilati.

2. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso. Per i titolari di Partita Iva, gli avvisi di pagamento possono venire inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato o registrato presso il competente Ministero; in assenza gli avvisi vengono inviati presso la sede legale e/o presso l'unità locale del soggetto passivo tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. La corrispondenza ordinaria può avvenire tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate.

4. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019/R/Rif nonché in ogni successivo provvedimento in merito, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essi contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

Art. 31. Versamento

1. Il versamento della TARI è di regola effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento previste dalla legge od offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 30 del presente regolamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulti inferiore ad euro 4,00.

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto **con l'avviso di pagamento** alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, maggiorate degli interessi legali e delle spese di notifica se dovute. Qualora la violazione si protragga, **contestualmente alla notifica del predetto avviso di sollecito ovvero con atto separato, si procede con la** notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 147/2013, l'applicazione degli interessi di mora e delle spese di notifica²².

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, per gli importi dovuti i contribuenti possono richiedere la rateizzazione, entro il termine previsto per il pagamento, ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge e dal Regolamento delle entrate comunali.

²² Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: *"In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, maggiorate degli interessi legali e delle spese di notifica se dovute. Qualora la violazione si protragga, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 147/2013, l'applicazione degli interessi di mora e delle spese di notifica."*

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, anche riferiti a piani di rateazione concordati, effettuati entro i termini eventualmente differiti dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 2 comma 5 per tutti o parte dei soggetti passivi in caso di gravi calamità naturali ovvero per particolari situazioni individuate nella relativa deliberazione.

Art. 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento delle entrate comunali.
3. Non si procede al rimborso né alla compensazione per somme inferiori ad Euro 12,00.

Art. 33. Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da altri enti pubblici.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti e sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti nonché dai riscontri operati anche in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o

l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 4**, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione²³.

3. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine per la proposizione del ricorso, e contiene l'intimazione ad adempiere con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento o della cartella.

4. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo anche mediante sostituzione della firma autografa con l'indicazione a mezzo stampa *ex art. 1 comma 87 L. 549/1995*, viene notificato a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune ovvero per via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato ovvero disponibile sull'idonea sezione del MISE (portale INI-PEC), a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato ovvero la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 31 comma 1 del presente regolamento **ovvero con le ulteriori modalità di pagamento anche telematiche previste *ex lege***²⁴.

6. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. Per gli importi dovuti dai contribuenti è possibile richiedere la rateizzazione, entro il termine previsto per il pagamento, ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge e dal Regolamento delle entrate comunali.

²³ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "2. *Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti e sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti nonché dai riscontri operati anche in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.*".

²⁴ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "*Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 31 comma 1 del presente regolamento.*".

8. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese sia inferiore ad euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto, e della sanzione e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. L'entità delle sanzioni è stabilita nel rispetto dei criteri stabiliti con l'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, riferite alla TARI.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano laddove compatibili le disposizioni di cui ai D.Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e s.m.i., e di cui all'art. 1 commi 161 e ss. L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed all'art. 1 commi 641 e ss. L. 147/2013, nonché le disposizioni di cui ai D.Lgs. 24 settembre 2015 nn. 158, 159 e 160.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto dalla legge, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 37. Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Con decorrenza dall'anno 2021, si individua quale funzionario responsabile ai sensi del comma 1, il Responsabile del VII° settore – Servizio Tributi.²⁵

Art. 38. Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento comunale relativo alle entrate.

Art. 39. Incentivo Ufficio Tributi

²⁵ Comma abrogato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28.6.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2020, recitava: "Si conferma la nomina del Funzionario Responsabile 2° Settore – Servizi Finanziari e Contabili, già responsabile della TARI quale componente della IUC."

1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale, viene riconosciuto un incentivo destinato al potenziamento delle risorse strumentali ed al trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, regolamentato dalla Giunta Comunale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 comma 1091 L. 145/2018.

Art. 40. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del D.Lgs. 193/2003, del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali, nonché di tutti i principi disposti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 41. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria nonché in materia ambientale e di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di recupero, accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 507/1993 ed al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, qualora non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche TARI, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, ex DPR. 158/1999

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale gioco, locali scommesse

(Parte IV - Allegato L quater)

((Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>		
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di</i>	<i>200138</i>

	<i> </i>	<i> </i>	<i>cui alla voce 200137*</i>	<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
METALLO	<i> </i>	<i> </i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i> </i>	<i>150104</i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>Metallo</i>	<i> </i>	<i>200140</i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i> </i>	<i> </i>	<i>Imballaggi materiali</i>	<i> </i>	<i>150105</i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>compositi</i>	<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
MULTIMATERIALE	<i> </i>	<i> </i>	<i>Imballaggi in materiali</i>	<i> </i>	<i>150106</i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>misti</i>	<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
VETRO	<i> </i>	<i> </i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i> </i>	<i>150107</i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>Vetro</i>	<i> </i>	<i>200102</i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>Imballaggi in materia</i>	<i> </i>	<i>150109</i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>tessile</i>	<i> </i>	<i> </i>
TESSILE	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>Abbigliamento</i>	<i> </i>	<i>200110</i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>Prodotti tessili</i>	<i> </i>	<i>200111</i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
TONER	<i> </i>	<i> </i>	<i>Toner per stampa esauriti</i>	<i> </i>	<i>080318</i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>diversi da quelli di cui</i>	<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>	<i>alla voce 080317*</i>	<i> </i>	<i> </i>
	<i> </i>	<i> </i>		<i> </i>	<i> </i>
INGOMBRANTI	<i> </i>	<i> </i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i> </i>	<i>200307</i>

-----	-----	-----
VERNICI, INCHIOSTRI,	Vernici, inchiostri,	
ADESIVI E RESINE	adesivi e resine diversi da	200128
	quelli di cui alla voce	
	200127	
-----	-----	-----
DETERGENTI	Detergenti diversi da	200130
	quelli di cui alla voce	
	200129*	
-----	-----	-----
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non	200203
	biodegradabili	
-----	-----	-----
RIFIUTI URBANI	Rifiuti urbani	200301
INDIFFERENZIATI	indifferenziati	
-----	-----	-----

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.))

((137))

 AGGIORNAMENTO (137)

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui

agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".

(Parte IV - Allegato L quinquies)

((Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. *Attivita' artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, cafe', pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.))

((137))

AGGIORNAMENTO (137)

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".